



TeamSystem Review

| n. 269

LYNFA® Gestione dello Studio

Gestione dello Studio, integrato in LYNFA, ti aiuta a controllare, gestire e sviluppare tutte le attività del tuo Studio, dall'acquisizione cliente al controllo di gestione, dai controlli anticiclaggio alla rilevazione di tempi e costi.

Pensato per realtà di qualsiasi dimensione, dalle più piccole a quelle con decine di posti di lavoro, Gestione dello Studio si adatta perfettamente alle tue esigenze.

Grazie a Gestione dello Studio ti sarà facile seguire tutti gli impegni, verificare lo stato di avanzamento delle attività e conoscere la redditività dello Studio.

Grazie a Gestione dello Studio avrai:

1. Funzionalità semplici per gestire mandati e pratiche in modo razionale.

2. Strumenti completi per pianificare e redicontare

il tempo dedicato alle attività.

3. Automatismi integrati per fatturare rapidamente e senza errori.

4. Grafici chiari e intuitivi per conoscere e controllare il tuo business in modo consapevole.

Gestione dello Studio è il sistema integrato con il quale puoi:

- pianificare, controllare e gestire le attività dello Studio,
- governare e automatizzare i processi amministrativi e gestionali,
- attuare il controllo di gestione e l'analisi delle marginalità.

www.teamssystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Review

Periodico
di informazione
fiscale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 426/96

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

Schede operative

Dopo i chiarimenti, possibile applicazione retroattiva dal 1° gennaio per il regime forfettario	2
Partecipazioni in Srl "poco ostative" per l'accesso al regime forfettario	7
La svalutazione degli immobili merce	13
L'accertamento in capo agli eredi	18
Gli strumenti stragiudiziali: piani attestati e accordi di ristrutturazione nella riforma del Codice della crisi	22

Scadenzario

Scadenze del mese di giugno	28
-----------------------------	-----------

Dopo i chiarimenti, possibile applicazione retroattiva dal 1° gennaio per il regime forfettario

Finalmente, a oltre 3 mesi dall'entrata in vigore delle modifiche relative al regime forfettario di cui alla L. 190/2014, articolo 1, commi da 54 a 89, l'Agenzia delle entrate fornisce le proprie indicazioni operative, attraverso la circolare n. 9/E/2019. In tale documento sono presenti numerosi spunti di riflessione: lasciando a uno specifico contributo pubblicato sul presente numero della rivista i chiarimenti riguardanti l'interpretazione delle cause di esclusione (certamente il tema più delicato) nel presente saranno verificate le altre puntualizzazioni fornite dall'Agenzia delle entrate.

Il "ripensamento"

Va da subito segnalato come l'Agenzia delle entrate cerchi di attenuare gli effetti del ritardo con il quale sono state rilasciati i chiarimenti sul regime, consentendo a coloro che non hanno applicato il regime (emettendo fatture con rivalsa dell'Iva) a causa dell'incertezza che interessava l'applicazione delle nuove previsioni, di emettere una nota di variazione ai fini Iva ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972. Nel dubbio se applicare o meno il regime, molti contribuenti si sono trovati a emettere fatture senza addebito di Iva.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate precisa che, a tal fine:

- il cedente/prestatore dovrà emettere nota di variazione che deve essere conservata, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva;
- il cessionario/committente dovrà registrare tale nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa. Quindi, anche qualora avesse pagato la fattura ricevuta, dovrebbe provvedere a stornare dalla propria liquidazione Iva l'imposta addebitata; ovviamente l'Iva pagata al fornitore a questo punto diverrebbe non dovuta, con conseguente diritto a ottenerne la restituzione.

La determinazione del reddito

I commi da 9 a 11 della Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018) lasciano nella sostanza inalterate le regole di funzionamento del regime (e in particolare la regola centrale del regime che prevede una forfettizzazione del reddito sulla base di coefficienti differenziati in base al codice attività dichiarato dal contribuente le modifiche hanno, infatti, interessato tanto i requisiti di accesso di cui al comma 54 dell'articolo 1, L. 190/2014, quanto le cause di esclusione di cui al successivo comma 57.

I coefficienti previsti per le diverse attività devono essere applicati ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti nel periodo di imposta, calcolati in base al criterio di cassa.

Nella circolare n. 9/E/2019 l'Agenzia delle entrate precisa che qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d'autore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), Tuir, anche se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54, Tuir. Da notare come tali proventi, pur essendo tassati con altre modalità, devono essere considerati nella verifica del limite dei ricavi; sul punto l'Agenzia delle entrate chiarisce che "Data la peculiare natura dei predetti redditi, gli stessi concorreranno alla verifica del limite di 65.000 euro solo se correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta, circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo".

Gruppo	Codice attività ATECO 2007	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%

Schede operative

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	(47.81)	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	(47.82 - 47.8)	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
Intermediari del commercio	(46.1)	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%
Altre attività economiche	(da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%

Il reddito così determinato non partecipa al reddito complessivo del contribuente.

Per la determinazione dell'imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap) occorre utilizzare la misura del 15%, con diritto di applicare la minore aliquota del 5% nel caso si tratti di una nuova attività.

Si rammenta infatti che, ai sensi del comma 65, L. 190/2014, per il periodo d'imposta di inizio della nuova attività e per i quattro successivi è possibile applicare un'imposta sostitutiva ridotta al 5%, a condizione che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di ricavi o compensi previsti per il regime forfettario.

Sono scomputabili dal reddito sottoposto a sostitutiva i contributi previdenziali pagati nell'anno e solo l'eventuale eccedenza può essere dedotta del reddito complessivo del contribuente (quindi il contribuente ne potrebbe trarre vantaggio nel caso in cui possieda altri redditi soggetti a Irpef); sono deducibili anche i contributi pagati per familiari collaboratori, a carico o non a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.

L'Agenzia delle entrate precisa che l'eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali versati da un contribuente che applica il regime forfettario e che sia fiscalmente a carico può essere dedotta, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, Tuir, dai familiari indicati nell'articolo 433, cod. civ..

La circolare si dilunga nel ricordare il nuovo regime delle perdite dei soggetti Irpef introdotto dall'articolo 1, comma 23, Legge di Bilancio, attraverso la modifica dell'articolo 8, Tuir. Con specifico riferimento alla disciplina del regime forfettario si precisa che:

- le perdite fiscali d'impresa realizzate in passato nell'ambito del regime ordinario risultano utilizzabili esclusivamente in abbattimento del reddito d'impresa e sono riportabili senza limiti di tempo, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta;
- le perdite fiscali pregresse realizzate in contabilità semplificata, sono utilizzabili se prodotte dal 2017 in avanti, nel rispetto del peculiare regime transitorio dell'articolo 9, Tuir;
- le perdite fiscali realizzate nell'esercizio di arti e professioni, non potendo essere portate a nuovo negli esercizi successivi, non sono utilizzabili nel regime forfettario;
- le perdite pregresse maturate nel "regime dei contribuenti minimi" e nel "regime fiscale di vantaggio" possono essere scomputate dal reddito forfettario (qualunque sia stato il tipo di attività, impresa o lavoro autonomo, esercitata) nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero ammontare che trova capienza.

Le semplificazioni

In tema di semplificazioni la Legge di Bilancio non ha effettuato interventi.

I forfettari infatti beneficiano delle seguenti semplificazioni:

- comparto Iva. I contribuenti che hanno prescelto questo regime sono esonerati dalla registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi, oltre che degli acquisti, nonché dalla tenuta e conservazione dei registri e documenti (fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione) e dalla redazione della dichiarazione Iva;
- comparto imposte dirette. I forfettari sono inoltre esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ma in dichiarazione nel quadro RS sono chiamati a indicare alcuni dati relativi all'attività), non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte, ivi comprese le addizionali regionali e provinciali (ma con obbligo di indicare in dichiarazione, nel quadro RS, il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti), non sono soggetti alla ritenuta d'acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti (a tal fine dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto; qualora abbiano erroneamente subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l'errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, ovvero, in alternativa, scomutate in dichiarazione, a condizione che siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta).

Come chiarito nella circolare, l'esclusione dagli obblighi di sostituti d'imposta non ne comporta il divieto: è, infatti, facoltà degli stessi operare le ritenute alla fonte, senza che tale comportamento costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime forfettario.

Esonero dalla fattura elettronica

I contribuenti che hanno prescelto il regime forfettario sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica, a eccezione di quella indirizzata a una P.A. per le quali il formato elettronico continua a essere obbligatorio.

L'esonero dalla fattura elettronica non esonera dall'emissione della fattura: rimane infatti obbligatorio certificare i corrispettivi, numerare e conservare le fatture di acquisto, e integrare le fatture in inversione contabile.

Da evidenziare un chiarimento dirimete riguardante le fatture ricevute, per le quali vi erano dubbi circa le modalità di conservazione nel caso in cui la fattura fosse stata recapitata tramite il codice destinatario ovvero la pec. Secondo l'Agenzia delle entrate, in caso di ricezione di fatture elettroniche non sussiste l'obbligo di conservazione digitale delle stesse, anche qualora i contribuenti abbiano volontariamente comunicato ai cedenti/prestatori il loro indirizzo telematico o abbiano provveduto a registrare la pec o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita Iva mediante utilizzo del servizio di registrazione offerto dall'Agenzia delle entrate.

Tali fatture dovranno evidentemente essere conservate almeno su supporto cartaceo.

Requisiti di accesso

Per quanto concerne i requisiti per poter applicare il regime agevolato, occorre far riferimento al comma 54, articolo 1, L. 190/2014, dapprima modificato dalla Legge di Stabilità per il 2016 e più recentemente dalla Legge di Bilancio per il 2019.

L'accesso al regime agevolato, fino al 2018, così come il suo mantenimento, era possibile per i soggetti che, con riferimento all'anno precedente, riuscivano a soddisfare i seguenti requisiti:

- ricavi e compensi percepiti (ragguagliati ad anno in caso di inizio attività) al di sotto dei limiti stabiliti, differenziati a seconda dell'attività esercitata (da 25.000 euro a 50.000 euro);
- spese per lavoro dipendente e assimilati non superiori a 5.000 euro lordi;
- beni strumentali di costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 euro.

La Legge di Bilancio 2019 è intervenuta sul punto: tra i requisiti di accesso, da verificarsi sul periodo d'imposta precedente quello di utilizzo del regime, è rimasto unicamente il limite di fatturato; tale vincolo in precedenza era differenziato a seconda dell'attività esercitata (variabile tra 25.000 e 50.000 euro), mentre la nuova previsione pone un limite unico pari a 65.000 euro.

Schede operative

Il "vecchio"	Il "nuovo"
Limite ricavi/compensi differenziato:	Limite ricavi/compensi unico 65.000 euro
Spese dipendenti max 5.000 euro	
Beni strumentali max 20.000 euro	

Il nuovo comma 54, articolo 1, L. 190/2014 recita quanto segue "I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro".

Per applicare il regime forfetario nel 2019 occorre verificare il rispetto di tale limite nel 2018, facendo riferimento alla modalità di determinazione del reddito applicata (ricavi di competenza per imprese in ordinaria, ricavi incassati per imprese in semplificata, compensi incassati per il professionista e compensi o ricavi incassati per i contribuenti in regime forfetario o minimo).

Peraltro, va osservato come a nulla rilevi il fatto che nel 2018 il contribuente che già applicava il regime forfetario possa aver sfiorato il limite precedentemente posto dalla norma.

Esempio 1

Mario Rossi, professionista, ha incassato nel corso del 2018 compensi per 42.000 euro; sulla base della previgente disciplina, egli sarebbe fuoriuscito dal periodo d'imposta 2019.

Sulla base della nuova disciplina, per applicare il regime forfetario nel 2019 è sufficiente che i compensi incassati nel 2018 non siano superiori a 65.000 euro.

Peraltro, viene riscritto il comma 55, articolo 1, L. 190/2014 per evidenziare quali siano le modalità per la verifica del limite di fatturato quando il contribuente svolge diverse attività:

- prima di tutto viene evidenziato che un eventuale adeguamento in dichiarazione al livello di ricavi o compensi richiesto dagli Isa risulta irrilevante.

"a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9, dell'articolo 9-bis, D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, con L. 96/2017";

- inoltre viene chiarito che, nel caso di svolgimento di diverse attività, comunque il limite di fatturato deve essere valutato congiuntamente.

"b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate";

Sul punto l'Agenzia delle entrate chiarisce:

- nel caso in cui la persona fisica eserciti contestualmente un'attività di lavoro autonomo e un'attività d'impresa, per l'accesso al regime forfetario si assumerà la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate;
- viceversa, nel caso in cui la persona fisica eserciti contestualmente un'attività agricola che rispetta i limiti previsti dall'articolo 32, Tuir e una o più attività commerciali a essa connesse, si assumerà esclusivamente la somma dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività commerciali esercitate.

Cambio di regime

L'Agenzia delle entrate torna poi sul tema delle opzioni, precisando quanto già proposto con la risoluzione n. 64/E/2018.

Possono accedere al regime semplificato per cassa anche i soggetti il cui regime naturale è quello forfetario.

Di regola, l'opzione per un regime di determinazione dell'imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto.

Tuttavia è stato chiarito che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfetario, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata, può passare al regime

forfetario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 dell'articolo 18, D.P.R. 600/1973 (che vincolerebbe per un triennio), in quanto trattasi di 2 regimi naturali dei contribuenti minori.

Pertanto, qualora un contribuente nell'anno 2018 era in regime semplificato perché non presentava i requisiti ai fini dell'applicazione del regime forfetario (ricavi/compensi superiori alle soglie previste oppure perché vi erano elementi inibenti – non più previsti dalla nuova normativa – come la presenza di beni strumentali il cui costo complessivo era superiore a 20.000 euro), lo stesso contribuente può applicare il regime forfetario a partire dal 2019, essendo venute meno le cause di esclusione. A tal fine, non occorre alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione.

Riferimenti normativi

articolo 26, D.P.R. 633/1972

commi da 9 a 11, Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018)

comma 65, L. 190/2014

risoluzione n. 64/E/2018

Partecipazioni in Srl “poco ostative” per l’accesso al regime forfettario

Dopo aver esaminato in altro contributo i chiarimenti offerti dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 9/E/2019, nel presente ci si dedicherà allo specifico tema delle cause di esclusione e alla relativa interpretazione.

Cause di esclusione

L’aspetto certamente più delicato della nuova disciplina riguardante il regime forfettario risiede nella verifica delle cause di esclusione previste dal comma 57 dell’articolo 1, L. 190/2014, situazioni che devono essere verificate nel corso dell’anno in cui il contribuente intende applicare il regime. In particolare, nessuna modifica riguarda i primi 3 requisiti.

Viene infatti confermata l’impossibilità di applicare il regime forfettario per:

- a) chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- b) le persone fisiche non residenti, a eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Contestuale rapporto di lavoro dipendente

La preclusione (prevista alla lettera *d-bis*) riguardante coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro viene sostituita dall’impossibilità di accedere al forfettario per i soggetti che erano assunti come dipendenti o collaboratori e intendono svolgere l’attività d’impresa o professionale prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro. Come evidenziato nella Relazione accompagnatoria, la norma è intesa a evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento; in altre parole, evitare che qualcuno possa essere portato ad aprire una partita Iva per fatturare i compensi (o parte dei compensi) al datore di lavoro di cui risulta (o risultava) essere dipendente, al fine di fruire di una tassazione inferiore.

Questa la nuova formulazione della disposizione in commento “*d-bis*) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”.

L’aspetto più interessante è che, salvo la descritta preclusione, ai fini della possibilità di fruire del regime forfettario, non vi è più alcuna incompatibilità tra lavoro dipendente ed esercizio di attività d’impresa o lavoro autonomo.

Si pone invece un contrasto tra l’attività svolta tramite la propria posizione Iva da parte del contribuente e il rapporto con il datore di lavoro, tanto attuale quanto precedente; quindi non si sfugge dalla limitazione in oggetto cessando il rapporto di lavoro, se non lasciando passare almeno 2 anni. In definitiva, per verificare la presente condizione di prevalenza per l’applicazione del regime agevolato nel 2019, non vi sarà alcun problema se il rapporto di lavoro era già cessato in data antecedente al 1° gennaio 2017.

Secondo l’Agenzia delle entrate, poiché la causa di esclusione si innesca solo a seguito della prevalenza di attività nei confronti del datore di lavoro (in termini di ricavi conseguiti ovvero compensi percepiti), la conseguenza è che tale aspetto possa essere valutato solo a posteriori, al termine

del periodo d'imposta; al verificarsi della prevalenza, il contribuente deve fuoriuscire dal regime forfettario, ma la fuoriuscita dovrà avvenire a partire dal periodo d'imposta successivo.

Consta una interpretazione restrittiva in relazione ai rapporti di lavoro che potrebbero innescare la causa di esclusione; mentre dalla lettura della norma, che fa riferimento ai "datori di lavoro" si poteva concludere che solo un rapporto di lavoro dipendente era idoneo a far sorgere la necessità di verificare un'eventuale prevalenza di fatturato, nella circolare n. 9/E/2019 viene richiamata l'attenzione sui soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50, Tuir.

Tra questi, l'Agenzia delle entrate indica come potenzialmente ostativi i rapporti indicati all'articolo 50, Tuir alle lettere a) (soci di cooperative), b) (indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità) ed e) (compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale). In particolare, però, l'esclusione che potrebbe pesare di più è quella prevista in relazione ai rapporti di cui alla lettera c-bis: eccettuando il caso dei revisori e dei sindaci di società (data l'intrinseca natura dell'attività svolta), le altre categorie di percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ivi previste vi rientrano (amministratori, collaboratori, etc.).

L'Agenzia delle entrate lascia comunque aperta la strada alle situazioni in cui tale configurazione già esisteva nel 2018, salvo che non si tratti di costruzioni elusive realizzate nelle more dell'approvazione della Legge di Bilancio, che comunque potrebbero essere aggredite tramite la disciplina dell'abuso del diritto ex articolo 10-bis, L. 212/2000 "la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i 2 rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l'intero periodo di sorveglianza".

L'Agenzia delle entrate precisa comunque che:

- con specifico riferimento ai pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente, gli stessi non incorreranno nella causa ostativa in esame ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge;
- al contrario, la causa ostativa si innescherà comunque quando l'interruzione del rapporto di lavoro (ad esempio: licenziamenti, dimissioni, etc.) con conseguente prosecuzione con l'ex datore di lavoro ovvero con soggetti direttamente o indirettamente a esso riconducibili attraverso la propria partita Iva avvenga per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.

Per quanto riguarda la locuzione utilizzata dalla causa ostativa in esame riguardante i "soggetti direttamente o indirettamente riconducibili" ai datori di lavoro, si tratta dei soggetti controllanti, controllati e collegati ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ.. Nell'ambito delle persone interposte di cui al secondo comma dell'articolo 2359, cod. civ., andranno ricompresi i familiari di cui all'articolo 5, comma 5, Tuir, secondo cui: "Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado".

La finalità di questa previsione inserita nella causa ostativa appare chiara: estenderne l'ambito di applicazione anche ai soggetti controllanti, controllati o collegati, al fine di evitarne agevoli aggiramenti, che sarebbero stati possibili qualora si fosse fatto esclusivo riferimento al datore di lavoro, quale soggetto giuridico.

Si ricorda inoltre come l'articolo 1-bis, comma 3, D.L. 135/2018 abbia stabilito che la suddetta causa ostativa non opera nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Tale esclusione è limitata ai soli lavoratori autonomi, i quali, pertanto, pur lavorando con carattere di prevalenza nei confronti di soggetti presso i quali hanno svolto l'attività di tirocinante, possono, in presenza degli altri requisiti previsti dalla disposizione normativa, applicare il regime forfettario.

Possesso di partecipazioni

L'intervento più delicato è quello previsto alla precedente lettera d) del comma 57, dell'articolo 1, L. 190/2014: mentre sino al 2018 la causa di esclusione si limitava a considerare il possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti, la nuova versione entrata in vigore nel 2019, con riferimento

alle Srl, ha introdotto vincoli anche nel caso di partecipazioni in Srl non trasparenti.

Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, non è ostativo il possesso di partecipazioni in Spa, in Sapa e in società estere; posizione condivisibile visto che la norma fa esplicito riferimento alle sole Srl.

Sul tema del possesso l'Agenzia delle entrate pone un presupposto decisivo: queste devono essere cedute nel periodo precedente quello in cui si decide di applicare il regime forfettario: *"La nuova formulazione letterale della lettera d), letta perciò alla luce della menzionata ratio legis, porta a ritenere che la causa ostativa non operi solo a condizione che il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provveda preventivamente a rimuoverla..."*.

Ad esempio, nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una Snc, se lo stesso cede le quote possedute nella Snc entro la fine dell'anno precedente potrà applicare il regime forfettario a decorrere dall'anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un'attività già svolta; stesso ragionamento vale per la partecipazione in altre società di persone, in associazioni, in imprese familiari, in aziende coniugali.

Quindi devono considerarsi superate le aperture in passato offerte in relazione alle partecipazioni in società di persone, quando veniva consentita la possibilità di cederle anche nel corso dell'anno in cui era applicato il regime forfettario.

L'Agenzia delle entrate fissa una deroga per il solo 2019, alla luce del fatto che la Legge di Bilancio è stata pubblicata solo il 31 dicembre 2018: se a tale data il contribuente si fosse trovato in una delle condizioni tali da far scattare l'applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell'anno 2019 il regime forfettario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfettario dal 2020. Quindi per il 2019 il regime forfettario risulterebbe salvo, a patto di liberarsi nel 2019 della partecipazione in oggetto.

Non costituisce causa ostativa l'acquisizione per eredità delle partecipazioni, qualora sia rimossa entro la fine dell'anno; in caso contrario il contribuente fuoriesce dal regime forfettario nell'anno successivo.

La partecipazione in società di persone

In merito alle partecipazioni in società di persone va segnalato che il solo possesso risulta ostativo, prescindendo da controllo e riconducibilità, che invece regolano l'applicazione della causa ostativa legata al possesso di partecipazioni in Srl.

La Legge di Bilancio ha introdotto quale elemento ostativo il fatto di partecipare a una impresa familiare, da intendersi ovviamente nella qualità di collaboratore; tale causa ostativa comprende anche la partecipazione in imprese coniugali.

Il divieto di partecipare ad associazioni riguarda unicamente quelle che attribuiscono al contribuente un reddito ai sensi dell'articolo 5, Tuir (quindi, ad esempio, le associazioni professionali, non certo le associazioni sportive).

L'Agenzia delle entrate precisa inoltre che sono ostative:

- le partecipazioni in società di fatto esercenti attività commerciale, in quanto soggetti che risultano assimilati alle Snc;
- il possesso della sola nuda proprietà di partecipazioni, in quanto, secondo l'Agenzia delle entrate, non è situazione espressamente esclusa dalla disposizione normativa in commento, non risultando in contrasto con la menzionata *ratio legis* (a parere di chi scrive, il fatto che non venga imputato reddito al soggetto poteva far concludere diversamente);
- la partecipazione in società semplici, solo se le stesse producono *"redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d'impresa"*.

Quest'ultimo chiarimento risulta di grande interesse in quanto ammette al regime forfettario i soggetti che posseggono partecipazioni tanto in società semplici agricole, quanto in società semplici immobiliari (queste ultime hanno avuto un'interessante espansione nel corso degli ultimi anni, anche a seguito dei provvedimenti di trasformazione agevolata). Se con riferimento alle prime non vi erano dubbi particolari sul fatto che non potessero costituire elemento ostativo (in tale senso si

era espressa l' Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 27/E/2011, seppure in relazione al regime dei minimi), sulle seconde in precedenza non vi erano conferme ufficiali, anche se a ben vedere il principio è assolutamente il medesimo: le società semplici immobiliari, infatti, producono redditi fondiari in relazione al possesso degli immobili e, eventualmente, redditi diversi nel caso di loro cessione nel corso del periodo d'imposta.

La partecipazione in Srl

La principale modifica sul tema, come detto, riguarda il possesso di partecipazioni in Srl "d) *gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5, Tuir, ovvero che controllano direttamente o indirettamente Srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni*";

Tali partecipazioni divengono quindi ostative al congiunto ricorrere di entrambi i requisiti previsti:

- prima di tutto il fatto che il contribuente possieda il controllo;
- inoltre è necessario che le società controllate esercitino "attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili" a quella del socio titolare di partita Iva che intende applicare il regime forfettario. Quindi non tutte le partecipazioni sono ostative, ma solo quelle in connessione con l'attività svolta dal socio.

Pertanto, non vi sarà incompatibilità se:

- la partecipazione, anche di controllo, riguarda una società che svolge attività diversa, ovvero
- la partecipazione è minoritaria, anche se l'attività è affine.

Ciò posto, la formulazione normativa, davvero generica, ha dato luogo a molti dubbi interpretativi. Sul punto l' Agenzia delle entrate si è espressa affermando che per la verifica della causa ostativa riguardante le partecipazioni in Srl assumerà rilevanza l'anno di applicazione del regime e non l'anno precedente, dal momento che solo nell'anno di applicazione del regime si potrà verificare, sulla base di quanto si dirà infra, la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla Srl alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfettario.

Il tema del controllo

Analizzando il primo parametro, va notato come la locuzione "controllano direttamente o indirettamente" pare atta a includere qualsiasi tipo di influenza sulla società partecipata e, in effetti, l' Agenzia delle entrate a tal fine stabilisce che si debba far riferimento all'articolo 2359, comma 1 e 2, cod. civ..

Articolo 2359, cod. civ.	Comma 1	➔	1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
		➔	2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
		➔	3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa
	Comma 2	➔	Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi

Sottinteso che il controllo esiste quando il contribuente possiede il 50% + 1 dei voti esercitabili in assemblea, l' Agenzia delle entrate precisa che controllo vi è anche quando:

- il contribuente che applica il regime forfettario partecipa al 50% in una Srl, poiché risulta integrato il numero 2) del primo comma del citato articolo 2359, cod. civ., ossia vi è l'esercizio di influenza significativa in assemblea;
- il controllo viene esercitato tramite altre società ovvero tramite persone interposte.

Si osserva la particolarità del fatto che l'Agenzia delle entrate richiami la misura del 50% per definire la partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, punto 2; pare quindi lecito affermare che ogni quota inferiore al 50%, anche se significativa, non dovrebbe rilevare; si tratta di un aspetto certamente singolare in quanto il contribuente che possiede il 40% a fonte di altri 2 soci che possiedono il 30% ciascuno, è indubbio che possa esercitare una significativa influenza sulle decisioni dell'assemblea.

Pare quindi evidente che non si debba considerare solo la quota posseduta dal contribuente stesso ma, almeno, quella dei familiari e, come tali, sono da intendersi quelli dell'articolo 5, comma 5, Tuir: *"Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado"*.

Esempio 1

Mario Rossi, professionista, svolge attività di lavoro autonomo.

La moglie possiede una partecipazione del 50% in Alfa Srl (che svolge attività "riconducibile"); anche se Mario Rossi non possiede alcuna partecipazione in tale società, egli può esprimere un'influenza significativa in assemblea tramite la partecipazione posseduta dalla moglie.

Il tema della riconducibilità

L'altro aspetto che destava molti interrogativi è quello della riconducibilità dell'attività posta in essere dalla società rispetto a quella esercitata dal contribuente che ha aderito al regime forfettario. Pareva già da subito non dirimente il medesimo codice attività ATECO; sul punto l'Agenzia delle entrate afferma che, considerata la *ratio legis* sottesa alla predetta causa ostativa, occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla Srl controllata, indipendentemente dai codici ATECO dichiarati, per valutarne la correlazione.

Il tema della riconducibilità viene affrontato dalla circolare n. 9/E/2019 in un passaggio che vale la pena esaminare in maniera puntuale, perché porta considerazioni importanti idonee a disinnescare la gran parte delle limitazioni poste dalla Legge di Stabilità:

"la riconducibilità diretta o indiretta delle 2 attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfettario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla Srl direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

Di conseguenza, non saranno ritenute "attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili" tutte le attività autonomamente esercitate dalla Srl, condizione che sarà ritenuta sussistente, oltre che in assenza di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfettario, anche – se del caso – nelle ipotesi in cui i costi dei predetti beni e servizi non fossero fiscalmente deducibili.

Non saranno, inoltre, ritenute "attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili" tutte le attività esercitate dalla Srl avvalendosi anche di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfettario, ma che siano classificabili in una sezione ATECO differente da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfettario".

In definitiva, l'Agenzia delle entrate pone l'attenzione sul fatto che il contribuente forfettario abbia fatturato alla società partecipata, posto comunque che le 2 attività devono considerarsi affini; si tratta quindi di 2 aspetti che devono essere valutati congiuntamente.

Di conseguenza non vi sarà riconducibilità se:

- il forfettario non fattura alla società partecipata. Parrebbe quindi del tutto sdoganata la posizione dell'elettricista che partecipa a una società che svolge attività di installazione di impianti elettrici; benché l'attività sia la medesima, in questo caso non si presenterebbe alcun elemento ostativo. Se la *ratio* della previsione, come più volte ricordato dall'Agenzia delle entrate, è quella di *"evitare artificiosi frazionamenti delle attività d'impresa o di lavoro autonomo"*, una qualche perplessità per il fatto che questa situazione sia sdoganata tutto sommato si pone: il socio

potrebbe infatti assumere partita Iva applicando il regime forfettario al solo fine di dirottare una quota del fatturato della società;

- il forfettario fattura alla società partecipata, ma i costi per i beni o servizi resi si devono considerare interamente indeducibili. Quindi, pare logico concludere, nel caso dell'elettricista appena proposto, qualora egli dovesse emettere una fattura nei confronti della società partecipata, comunque non si innescherebbe la causa di esclusione quando tali costi dovessero essere ripresi a tassazione in capo alla società tramite una variazione in aumento. Tale soluzione pare ragionevole per evitare che magari una sola fattura di importo limitato possa far fuoriuscire dal regime;
- il forfettario fattura alla società partecipata ma l'attività è diversa sulla base dell'effettiva collocazione ATECO di tale attività. La circolare porta l'esempio della persona fisica che applica il regime forfettario e svolge effettivamente un'attività ricadente nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche), la quale effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a una Srl dalla stessa controllata che svolge effettivamente un'attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione).

Si deve evidenziare come la riconducibilità di fatto deve comunque riferirsi alla sezione dell'ATECO (non al singolo codice attività); si tratta quindi di un parametro oggettivo che comunque lascia aperti molti spazi.

Esempio 2

Mario Rossi, commercialista è socio al 60% della Rossi Srl, società di elaborazione dati contabili. Mario Rossi fattura alla Rossi Srl consulenze.

Poiché la società ha codice ATECO 63.11.11 "attività di elaborazione dati contabili" e, ricadente nella sezione J, mentre il professionista ha codice ATECO 69.20.11 "servizi forniti da dottori commercialisti", ricadente nella sezione M, Mario Rossi può applicare il regime forfettario.

Inoltre l'Agenzia delle entrate precisa che "qualora le cessioni di beni o le prestazioni di servizi siano effettuate dal contribuente in regime forfettario a una Srl controllata che svolge effettivamente un'attività ricadente nella medesima sezione in cui ricade l'attività effettivamente svolta dal contribuente che applica il regime forfettario, lo stesso fuoriuscirà dal regime forfettario l'anno successivo".

Questo significa che se anche nel 2019 il contribuente forfettario dovesse fatturare alla società partecipata "affine", comunque la fuoriuscita avverrebbe nel 2020; pare logico affermare che se questa situazione si fosse realizzata nel 2018, il contribuente si vedrebbe preclusa la possibilità di applicare nel 2019 il regime forfettario.

Riferimenti normativi

articolo 1, comma 57, L. 190/2014,
articoli 49 e 50, Tuir
articolo 10-bis, L. 212/2000
circolare n. 9/E/2019

La svalutazione degli immobili merce

La valutazione degli immobili merce, dal punto di vista civilistico, è disciplinata dal n. 9, comma 1, articolo 2426, cod. civ., secondo cui l'iscrizione in bilancio deve avvenire al minore tra il costo e il valore desumibile dall'andamento di mercato. Nel settore immobiliare, secondo quanto stabilito dai Principi contabili rientrano nel concetto di materia prime i terreni su cui realizzare degli edifici e i fabbricati acquistati per ristrutturazione e vendita; nei prodotti in corso di lavorazione, i beni merce in corso di costruzione e nei prodotti finiti i fabbricati ultimati ma invenduti. L'elemento più delicato da considerare in sede di valorizzazione delle rimanenze finali è costituito dall'eventuale svalutazione degli immobili che costituiscono una rimanenza finale di merci, oltre che sotto il profilo civilistico, ma soprattutto dal punto di vista fiscale, in considerazione delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 78/E/2013.

Aspetti generali

Sotto il profilo civilistico, l'acquisto di un immobile destinato alla vendita (c.d. immobile merce) deve essere iscritto nella voce B.6 del Conto economico, ossia tra i costi della produzione (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci).

Se, invece dell'acquisto, l'immobile è realizzato dall'impresa, i costi di costruzione devono essere contabilizzati nelle voci B.6, B.7 e B.9, in relazione alla loro natura. E nel caso in cui al termine dell'esercizio di riferimento tali immobili risultino ancora invenduti, il valore di tali beni deve essere iscritto nello Stato patrimoniale, nell'attivo circolante, nelle seguenti voci:

- C.I.1 (materie prime, sussidiarie e di consumo), se gli immobili sono stati acquistati per effettuare interventi di recupero che all'epoca del bilancio non sono ancora iniziati;
- C.I.2 (prodotti in corso di lavorazione), se gli immobili sono in corso di costruzione o di "recupero" senza tuttavia essere ultimati alla data di chiusura;
- C.I.4 (prodotti finiti e merci), se i fabbricati prodotti dall'impresa o sui quali sono stati fatti interventi di recupero sono ultimati oppure se gli immobili sono stati acquistati per essere rivenduti senza fare alcun tipo di attività sugli stessi (sono quindi assimilabili alle merci).

La contropartita contabile da iscrivere, invece, nel Conto economico sono i componenti reddituali riguardanti tali immobili, quali le seguenti voci:

- A.2 (variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti), nell'ambito del valore della produzione, se si tratta di immobili in corso di produzione, di recupero oppure di fabbricati ultimati;
- B.11 (variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie, di consumo e merci), se si tratta di immobili acquistati, ma sui quali non è stato effettuato alcun tipo di intervento.

La valutazione degli immobili merce

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2426, n. 9, cod. civ. le rimanenze sono valutate al "minor" importo confrontando il costo di acquisto o di produzione con il valore di mercato. Il costo di acquisto ricomprende anche i costi accessori, mentre il costo di produzione è costituito dai costi diretti e indiretti per la quota parte ragionevolmente imputabile al prodotto, compresi "gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi" (articolo 2426, n. 1, cod. civ.).

Costo di acquisto	tale costo, che viene sostenuto nel caso di acquisizione esterna, è formato dal prezzo effettivo d'acquisto maggiorato degli oneri accessori (ad esempio spese notarili per la redazione dell'atto di acquisto, tasse per la registrazione dell'atto stesso, etc.)
-------------------	--

Costo di produzione	tale costo, che viene sostenuto nel caso di produzione interna del bene, comprende il costo di acquisto (come precedentemente definito) e le spese industriali di produzione o di trasformazione. Esso include tutti i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. L'imputazione delle spese generali industriali deve essere effettuata con criteri rispondenti alle caratteristiche peculiari del processo produttivo, devono inoltre essere escluse dal costo di produzione le spese anomale o eccezionali. Tuttavia, una volta che la società ha scelto le componenti dei costi indiretti da iscrivere nel costo e i criteri di attribuzione non può modificarli da un esercizio all'altro, se non per casi eccezionali debitamente motivati nella Nota integrativa
---------------------	---

Il successivo n. 10, articolo 2426, cod. civ., opera di fatto una distinzione tra beni fungibili e beni non fungibili. In particolare, trattando dei beni fungibili, introduce la facoltà di valutazione utilizzando uno dei metodi c.d. "convenzionali" di attribuzione del costo, rappresentati dai criteri Lifo, Fifo e costo medio ponderato, ponendo in ogni caso l'obbligo di raffronto del risultato così ottenuto con il valore dei costi correnti alla chiusura dell'esercizio mediante indicazione, in Nota integrativa, della differenza qualora la stessa risultasse significativa.

Dal punto di vista fiscale, la fonte normativa di riferimento è rappresentata dagli articoli 83 e 92, Tuir.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 83, Tur, gli immobili merce costruiti o acquistati per la vendita dalle imprese immobiliari partecipano alla formazione del reddito d'impresa secondo le risultanze del Conto economico, ossia:

- tramite i ricavi derivanti dalla vendita (voce A.1 del Ce);
- tramite la variazione delle rimanenze (voci A.2 e B.11 del Ce);
- tramite i proventi derivanti dalla loro locazione (voce A.5 del Ce);
- tramite i costi di costruzione (voci B.6, B.7, B.9, etc.).

Inoltre, a norma dell'articolo 92, Tur, fino a quando tali immobili non sono ultimati e/o ceduti, gli immobili in questione concorrono a formare il reddito d'impresa come variazione delle rimanenze finali. Tale impostazione, conferma un'evidente vicinanza con la disciplina civilistica di cui sopra, confermata dal fatto che le rimanenze finali relative agli immobili merce devono essere valutate sulla base dei costi specifici iscritti in bilancio (sul punto si veda anche la circolare n. 23/1983). Qualora, una volta ultimati ma in costanza di possesso, gli immobili merce vengano concessi in locazione a terzi, i relativi canoni (fitti attivi) costituiscono componenti positivi del reddito d'impresa per l'ammontare risultante in Ce (voce A.5).

Beni infungibili	si tratta di beni che - per la loro specificità - sono unici e non sono sostituibili con beni aventi caratteristiche perfettamente identiche e, pertanto, è a essi applicabile il criterio di valutazione a "costi specifici" (cioè al loro costo di acquisto o di produzione, come da articolo 110, Tuir). L'Amministrazione ha sottolineato, relativamente alle imprese operanti nel settore edilizio e in genere per i prodotti aventi spiccate caratteristiche di individualità e costi unitari considerevoli, la necessità di una valutazione a costi individuali (circolare n. 40/1981)
Beni fungibili	si tratta di quei beni le cui giacenze a fine esercizio non risultano riferibili a un particolare acquisto o un particolare lotto di produzione; per la loro valutazione si dovrà tenere conto dei costi relativi a tutte le unità acquistate o prodotte nel corso dell'esercizio. Nel caso dei beni fungibili il criterio di valutazione previsto è quello dall'articolo 92, Tuir: il Legislatore ammette l'utilizzo di metodi di determinazione del costo "alternativi" al costo specifico (Fifo, Lifo, costo medio ponderato) stante l'impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta ogni unità fisica in rimanenza. Il contribuente è, quindi, libero nella scelta del criterio di valutazione, purché il valore di ciascun gruppo di beni non sia inferiore a quello previsto dal Legislatore fiscale

Nella norma di comportamento dell'Associazione italiana dottori commercialisti (Adc) n. 168/2007 è stata ritenuta applicabile anche alle rimanenze valutate a "costo specifico" la valorizzazione, al

termine dell'esercizio, al minore tra costo e valore di mercato (cioè il valore oggettivamente attribuibile, secondo la previsione dell'articolo 9, Tuir).

Tale interpretazione, come vedremo meglio in seguito, va ponderata con estrema attenzione e nella consapevolezza che, nell'ipotesi di un'eventuale verifica fiscale, la valutazione al "valore normale" dei beni potrebbe essere contestata dall'Amministrazione finanziaria in quanto contraria all'interpretazione letterale dell'articolo 92, Tuir.

Il minor valore attribuito ai beni vale anche per gli esercizi successivi, a meno che le rimanenze non vengano iscritte nello Stato patrimoniale a un valore superiore.

Il costo di riferimento (al lordo delle quote di ammortamento già dedotte), qualunque sia il metodo utilizzato, è definito dall'articolo 110, Tuir e comprende gli oneri:

- "diretti" di acquisizione o di produzione, che per le materie prime e sussidiarie coincidono con il prezzo risultante dalla fattura d'acquisto, mentre per i prodotti finiti sono rappresentati dal valore dei diversi fattori impiegati nella loro produzione;
- "accessori" di diretta imputazione, quali le spese di trasporto, le spese doganali, le commissioni di acquisto, i noli, le spese di assicurazione.

Di converso, sono esclusi dal costo gli oneri riguardanti le spese generali (per esempio le spese di ricevimento, di immagazzinaggio e movimentazione del materiale acquistato, altro) nonché gli interessi passivi; tuttavia, per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Le svalutazioni civilistiche

Sulla base di quanto indicato nell'articolo 2426, cod. civ. se l'immobilizzazione, alla data di chiusura dell'esercizio, risulta durevolmente di valore inferiore rispetto al residuo valore contabile (costo al netto del fondo ammortamento) deve essere iscritta a tale minor valore.

La disposizione normativa aggiunge che il valore svalutato non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

La citata disposizione è quindi applicabile sia ai beni a utilità illimitata, per i quali non viene effettuato l'ammortamento, che ai cespiti ammortizzabili, come svalutazione eccezionale (ad esempio frane, scosse telluriche che danneggino seriamente l'immobile, cambiamento di destinazione economica dell'immobile, etc.).

Sotto il profilo contabile, la svalutazione delle immobilizzazioni deve essere iscritta nel Conto economico alla voce B.10.c (Altre svalutazioni delle immobilizzazioni).

Le modalità attraverso le quali la svalutazione delle immobilizzazioni viene iscritta in contabilità possono essere le seguenti:

- alimentando, in contropartita della svalutazione, un fondo di svalutazione;
- accreditando, in contropartita della svalutazione, direttamente il conto acceso all'immobilizzazione considerata.

Nel primo caso, in sede di redazione del bilancio, per via extra-contabile, occorre portare in diminuzione del costo del fabbricato il relativo fondo di svalutazione, dal momento che nello Stato patrimoniale deve comparire unicamente il valore netto dell'immobilizzazione.

Nel secondo caso, in sede di redazione del bilancio, per via extra-contabile, occorre ricostituire il costo originario del fabbricato, le precedenti svalutazioni e le svalutazioni dell'esercizio, in quanto, per specifica disposizione di legge (articolo 2427, cod. civ.), nella Nota integrativa devono essere fornite, tra le altre, le indicate informazioni.

Le svalutazioni fiscali

Come sopra indicato, secondo la norma civilistica le rimanenze sono valutate al "minore" importo confrontando il costo di acquisto o di produzione con il valore di mercato, la norma fiscale di cui all'articolo 92, comma 5 del Tuir, stabilisce che se in un esercizio:

- il valore unitario "medio" dei beni, determinato con uno dei metodi Lifo, Lifo a scatti annuali, Fifo, e costo medio ponderato

• è "superiore" al valore normale medio dei beni nell'ultimo mese dell'esercizio ai fini della valorizzazione delle rimanenze, il suddetto valore "minimo" è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni per il "valore normale". Quest'ultimo è costituito dal prezzo sostenuto per la ricostituzione del magazzino (ovvero la media dei prezzi dell'ultimo mese dell'esercizio) ed è determinato facendo riferimento, ove possibile, alle tariffe del soggetto che fornisce i beni, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio.

Per l'utilizzo del valore normale quale "minimo" è necessario fornire una prova documentale. Pertanto, nessuna svalutazione fiscale può essere effettuata in caso di "contrazione" dei costi della produzione dell'ultimo trimestre dell'anno.

Il "minor valore" attribuito alle rimanenze resta fermo anche negli esercizi successivi purché:

- siano ancora valide le condizioni che ne hanno consentito la prima determinazione;
- le rimanenze non siano iscritte nello Stato patrimoniale a un valore superiore.

Pertanto, se vengono meno i motivi della svalutazione, viene meno la possibilità di mantenere in bilancio la valorizzazione al valore normale, con conseguente tassazione di questo maggiore valore¹. Per quanto riguarda, poi, le modalità di svalutazione fiscale delle rimanenze valutate a "costi specifici" si ricorda che il comma 5, articolo 92, Tuir prevede la possibilità di svalutare al valore normale i beni in rimanenza unicamente con riferimento alle rimanenze finali determinate con il criterio del valore unitario medio dei beni; di conseguenza, per i beni che sono stati valutati a "costi specifici" l'eventuale svalutazione effettuata operata dal punto di vista civilistico non è riconosciuta ai fini fiscali.

Con la norma di comportamento n. 168/2007, l'Associazione italiana dottori commercialisti aveva affrontato la questione riguardante la possibilità di effettuare, ai fini della valutazione fiscale delle rimanenze, il confronto tra il costo storico d'acquisto (ovvero il c.d. "costo specifico") e il valore normale dei beni in giacenza così come risultante alla fine dell'esercizio. Nello specifico, l'Adc aveva osservato che il mancato richiamo, nell'articolo 92, comma 5, Tuir, ai beni valutati a costo specifico non preclude il fatto che la valutazione delle rimanenze sia effettuata confrontando il costo con il valore normale dei beni, applicando, in sede di determinazione del reddito, il "minore" tra i 2 importi. Peraltro - continua l'Adc - a tale conclusione si giunge considerando che l'articolo 92, comma 5, Tuir disciplina solo le ipotesi di valutazione che sono poste dal Legislatore tributario in deroga al principio ordinario di valutazione indicato al comma 1, articolo 92, Tuir coincidente con la valutazione a costo specifico. Ulteriore conforto a tale conclusione discende dalla considerazione che l'articolo 92, Tuir nel disciplinare la valutazione coi metodi convenzionali, dispone il confronto per "masse" di beni, fra di loro relazionate, ai fini valutativi, come "unità", con un meccanismo, quindi, simile a quello applicabile per i beni "singoli". Sicché, appare coerente l'applicazione della regola del confronto con il valore normale anche all'ipotesi dei beni valutati a costo specifico. Tuttavia, nella risoluzione n. 78/E/2013, l'Amministrazione finanziaria si è espressa in senso "opposto" a tale posizione, ribadendo il proprio orientamento favorevole all'irrilevanza fiscale delle eventuali svalutazioni delle rimanenze valutate a costo specifico.

In particolare, in tale documento di prassi è stato precisato che:

- *"il mancato richiamo nell'ambito del comma 5, articolo 92 ai beni valutati a costi specifici porta, dunque, a ritenere che il Legislatore abbia inteso individuare una specifica disciplina fiscale, ai fini della valutazione delle rimanenze, con esclusivo riferimento ai beni valutati con criteri di determinazione alternativi al costo, per i quali ha riconosciuto la possibilità di procedere alla relativa svalutazione";*
- *pertanto, "tale facoltà risulta, al contrario, preclusa, in relazione ai beni valutati al costo, la cui svalutazione non trova riconoscimento fiscale".*

Ne consegue che, secondo la citata risoluzione, la svalutazione iscritta in bilancio al costo di acquisto non assume rilevanza ai fini Ires, rendendo necessario operare in dichiarazione una "variazione in aumento" del reddito corrispondente alla svalutazione contabile effettuata (la componente ne-

¹ Circolare n. 73/E/1994, risposta 3.26.

gativa iscritta a Conto economico). Considerando il modello Redditi SC 2018, detta variazione in aumento dovrebbe essere riportata nel rigo RF13.

In linea con tale interpretazione la circolare n. 10/E/2014 la quale ha riconosciuto l'irrilevanza fiscale dei maggiori valori delle rimanenze di beni valutati a costo specifico.

In sintesi, in merito alle riduzioni di valore dei beni merce valutati a costi specifici, viene chiarito che le stesse non assumono rilevanza fiscale, in quanto l'articolo 92, Tuir impone per tali beni un valore minimo rappresentato dal costo. In tal senso, va letto il riferimento al comma 5, articolo 92, Tuir ai beni valutati con criteri alternativi al costo, per i quali è espressamente riconosciuta la possibilità di procedere alla relativa svalutazione.

La risoluzione n. 78/E/2013 distingue, quindi, 2 diverse fattispecie:

1. beni fungibili, ammessi alla valutazione secondo le metodologie del Lifo, del Fifo o della media ponderata, per i quali le svalutazioni sono deducibili;
2. beni infungibili, valutati secondo il criterio del costo specifico in funzione delle loro caratteristiche, i cui minori valori non possono assumere rilevanza sotto il profilo fiscale (e vengono, quindi, recuperati solo all'atto della vendita del bene).

Occorre qui sottolineare che, diversamente da quanto sostenuto dall'Agenzia delle entrate, per l'Associazione dei commercialisti, ai fini della valorizzazione fiscale delle rimanenze contabilizzate a costi specifici, occorre applicare il principio di derivazione cui all'articolo 83, Tuir, attribuendo rilevanza fiscale alla valutazione effettuata ai fini civilistici (minore tra costo di acquisto/produzione e valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato). Nella stessa direzione si è pronunciata parte della dottrina: alla mancata menzione dei beni valutati a costi specifici nell'articolo 92, comma 5, Tuir non segue l'indeducibilità della svalutazione, atteso che dovrebbe continuare ad applicarsi il principio di derivazione di cui all'articolo 83, Tuir. Tali considerazioni hanno maggior peso per le società, diverse dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e applicano la derivazione rafforzata. Tale principio implica la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, con il conseguente riconoscimento della rappresentazione contabile fondata sul criterio della prevalenza della sostanza sulla forma. Pertanto, per le società che intendono considerare fiscalmente rilevanti le svalutazioni dei beni valutati a costi specifici, contestando così l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria (risoluzioni n. 78/E/2013 e n. 10/E/2014), pare possano avere una possibilità di successo maggiore rispetto al passato proprio in virtù del principio di derivazione rafforzata.

Riferimenti normativi

articolo 2426 e 2427, cod. civ.

articolo 83, Tur

articolo 9, 92 e 110, Tuir

risoluzione n. 78/E/2013

risoluzione n. 10/E/2014

norma di comportamento dell'Associazione italiana dottori commercialisti (Adc) n. 168/2007

L'accertamento in capo agli eredi

S econdo quanto stabilito dagli articoli 752 e ss., cod. civ., l'erede è chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al *de cuius*, non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell'estinto ma altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale. Inoltre, secondo le citate disposizioni normative è prevista la responsabilità dei coeredi del defunto al pagamento dei debiti e pesi ereditati, in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo una disposizione testamentaria differente.

Sotto il profilo dichiarativo, si ricorda che gli eredi devono presentare le dichiarazioni relative:

- all'anno precedente il decesso, se la presentazione non è avvenuta a opera del defunto;
- all'anno in cui il contribuente è deceduto, al fine di assolvere agli obblighi dichiarativi del defunto fino alla data della morte.

Per quanto riguarda il versamento delle imposte del *de cuius* il comma 3, articolo 65, D.P.R. 600/1973 prevede la proroga di 6 mesi dei termini di versamento pendenti alla data della morte del contribuente, o scadenti entro 4 mesi da essa. Quindi, per le persone decedute nell'anno solare di riferimento del modello REDDITI PF o entro la fine di febbraio dell'anno successivo, i versamenti a saldo devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari.

In deroga alla suddetta responsabilità "pro quota" o "parziaria" di cui all'articolo 752 e ss., cod. civ., l'articolo 65, D.P.R. 600/1973 prevede che per le obbligazioni di carattere tributario gli eredi sono responsabili in solido e non per quota ereditaria, attribuendo in sostanza all'Erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l'intero debito del *de cuius*.

È opportuno evidenziare sin da subito che la trasmissibilità non interessa tuttavia le eventuali sanzioni comminate al defunto e pertanto gli eredi sono eventualmente responsabili unicamente della somma capitale e dei relativi interessi, in forza di quanto stabilito dall'articolo 7, L. 689/1981 e dall'articolo 8, D.Lgs. 472/1997, secondo cui "l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi".

La notifica degli atti

Uno dei primi aspetti da affrontare nei casi di accertamento in capo agli eredi del *de cuius* che ha commesso una violazione di natura tributaria, è quello meramente procedurale di notifica degli avvisi di accertamento.

L'articolo 65, D.P.R. 600/1973, oltre a fissare il concetto generale della solidarietà passiva degli eredi per i debiti tributari del *de cuius*, stabilisce anche gli aspetti "tecnici" affinché si realizzi la successione nell'assolvimento di quanto dovuto all'Erario da parte degli eredi stessi. In particolare, secondo quanto previsto dal comma 2, gli eredi del committente devono comunicare all'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del *dante causa* le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La stessa disposizione normativa afferma che "la notifica degli atti intestati al *dante causa* può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno 30 giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2".

Da un punto di vista pratico, sulla base anche di quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3225/2007, quindi:

- se la comunicazione da parte degli eredi viene eseguita, gli atti impositivi vanno notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato;
- se, invece, la citata comunicazione è omessa, l'Agenzia delle entrate può notificare gli atti intestati al *dante causa* nell'ultimo domicilio dello stesso agli eredi collettivamente e impersonalmente.

Il rispetto del sopra indicato procedimento notificatorio non rappresenta un aspetto meramente formale, in quanto l'assenza del medesimo costituisce una condizione di nullità assoluta e insanabile della notifica e dell'avviso di accertamento (sul punto si vedano Corte di Cassazione n. 3865/2001; n. 11447/2002 e n. 10659/2013).

La finalità della norma è di facile intuizione, posto che l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 65, comma 2, D.P.R. 600/1973 è volto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del contribuente.

Una questione che si pone è rappresentata dagli aspetti meramente operativi della notifica, ossia se la stessa deve essere notificata a tutti gli eredi o è sufficiente che la stessa avvenga a uno di essi. Su tale questione, le posizioni della giurisprudenza nel corso degli anni sono state contrastanti, sia a livello di Corte di Cassazione che nei giudizi emessi dalle commissioni di primo e secondo grado. In particolare:

- per alcune Commissioni Tributarie la notifica può essere effettuata anche in capo a uno solo degli eredi, in quanto vige la responsabilità solidale tra gli stessi¹;
- per altre, invece, la notifica deve avvenire in capo a tutti gli eredi².

Ancora più stringenti, sotto il profilo della notifica sono altre sentenze di merito³, le quali richiamando la Corte di Cassazione n. 12210/1995 e n. 1147/2002, affermano che l'intestazione dell'avviso di accertamento al defunto, la notifica dello stesso presso il suo domicilio e l'indirizzamento dell'atto allo stesso contribuente deceduto e non ai suoi eredi collettivamente e impersonalmente non rappresenta un procedimento rispettoso di quanto stabilito dall'articolo 65, D.P.R. 600/1973.

L'impostazione di cui sopra, secondo cui devono essere notiziati tutti gli eredi risponde all'esigenza del pieno rispetto del diritto alla difesa di cui all'articolo 24, Costituzione, aspetto richiamato dalla CTP di Treviso con la sentenza n. 110/VII/2010, la quale afferma che *"una cosa infatti è la responsabilità degli eredi per le imposte dovute dal de cuius e altra questione è il diritto dei medesimi a ricevere la notifica di copia degli atti posti a base dell'accertamento e precedentemente notificati al de cuius e di cui per i motivi più vari possono non essere a conoscenza. Se è vero infatti che il de cuius ha ricevuto la notifica non è altrettanto pacifico che della stessa siano a conoscenza anche gli eredi, vuoi perché abitano altrove, vuoi perché non sono mai entrati in possesso delle carte del de cuius. Agli eredi va altresì garantito il diritto di difesa costituzionalmente garantito (articolo 24, Costituzione) e dunque di poter verificare la fondatezza della pretesa mediante la notifica ai medesimi degli atti presupposti rispetto alla notifica delle cartelle impugnate. Si ritiene pertanto che agli eredi dovevano necessariamente essere notificati gli atti precedentemente notificati al de cuius dando riscontro della effettiva notifica allo stesso degli atti prodromici alle cartelle di pagamento qui impugnate"*.

Da parte sua la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17694/2017, in materia di notifica, ha ritenuto sia l'atto impositivo sia la sua notifica affetti da nullità assoluta e insanabile perché intestati a soggetto inesistente, con soccombenza nel caso di specie del Comune impositore e di Equitalia. In particolare, la Corte di Cassazione ha dichiarato il vizio di nullità assoluta e insanabile *"poiché, a norma del D.P.R. 600/1973, articolo 65, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno 30 giorni prima, non abbiano comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del «de cuius» le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica incida sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti"*.

¹ CTR Roma n. 446/XIV/2010, secondo cui *"l'ufficio poteva esercitare la pretesa impositiva nei confronti di uno solo degli eredi, tenuto conto della posizione di solidarietà fra coeredi e tenuto anche conto che l'erede solvens può sempre esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri eredi, con la particolarità che, nel rapporto dipendente di regresso, gli altri coeredi non potranno sollevare eccezioni relative al rapporto principale fra coerede che ha pagato e fisco"*.

² CTR Roma n. 2957/XXXV/2014.

³ CTP di Campobasso n. 36/2012 e n. 37/2012, CTP di Bari e n. 17/XXIV/09/2011.

La rinuncia all'eredità

Un'ulteriore questione di controversia è costituita dal fatto se la rinuncia all'eredità costituisce o meno una sorte di "immunità" a favore degli ipotetici eredi del *de cuius*.

Su tale aspetto la CTP di Reggio Emilia con la sentenza n. 226/2009 ha affrontato la questione in cui l'Agenzia delle entrate contestava la rinuncia all'eredità e, quindi, la concorrenza degli eredi del *de cuius* al pagamento delle imposte dovute, in quanto, sempre a parere dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 525, cod. civ. i chiamati all'eredità possono sempre accettarla fino a quando il relativo diritto non risulta prescritto e dunque la rinuncia all'eredità non sarebbe atto irrevocabile e definitivo se non quando fosse spirato il termine prescrizionale.

A parere della CTP di Reggio Emilia, invece, tale tesi dell'Agenzia delle entrate non è accettabile nel caso in cui, come in quello oggetto del giudizio, la rinuncia sia avvenuta nelle forme stabilite dall'articolo 519, cod. civ.. In tal caso, sempre a parere dei giudici di primo grado, la rinuncia è immediatamente efficace.

Alla medesima conclusione è giunta la CTP di Torino n. 81/2009, secondo cui ai sensi dell'articolo 521, cod. civ. la rinuncia all'eredità retroagisce, di modo che chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. In virtù di tale dichiarazione la rinunziante non incontra alcuna responsabilità per i debiti ereditari, non esclusi i debiti nascenti dalle obbligazioni tributarie. La norma di cui all'articolo 521, cod. civ. si estende a qualsiasi rapporto giuridico.

Interessante è poi la posizione della giurisprudenza rispetto all'accettazione con beneficio d'inventario. Colui che accetta l'eredità con beneficio di inventario è erede, come stabilito dall'articolo 490, comma 1, cod. civ., con l'unica rilevante differenza, rispetto all'accettazione pura e semplice (articolo 470, comma 1, cod. civ.), che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell'erede, e che si producono gli effetti conseguenti indicati dall'articolo 490, comma 2, cod. civ.⁴.

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, quindi, non determina, di per sé solo, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non rispondere *ultra vires hereditatis*, ovvero sia al di là dei beni lasciati dal "*de cuius*" (Cassazione n. 6488/2007).

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3611/2016, ha stabilito che l'Agenzia delle entrate deve dimostrare l'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati, per poter esigere da questi ultimi l'adempimento dell'obbligazione del loro *dante causa*. A tal fine, non è sufficiente la sola allegazione della dichiarazione di successione, essendo invece necessaria la produzione degli atti dello stato civile, dai quali possa desumersi il legame di parentela con il *de cuius* che legittima alla successione, ovvero di qualsiasi altro documento da cui possa evincersi con certezza la sussistenza della qualità di erede.

Il principio appena espresso è stato reso ancora più chiaro con la sentenza della stessa Corte di Cassazione n. 1930/2018, secondo cui l'accettazione dell'eredità costituisce una condizione imprescindibile per l'assunzione delle obbligazioni tributarie del *de cuius*. L'Amministrazione finanziaria ha l'onere probatorio di dimostrare l'accettazione, non potendo desumere la qualità di erede del contribuente defunto sulla base della sola chiamata, o della presentazione della denuncia di successione, che non assumono ai predetti fini alcun rilievo (Cassazione n. 8053/2017).

Nel caso di rinuncia all'eredità ex articoli 519 e 521, cod. civ., il rinunciatario è considerato come se non fosse mai stato chiamato e avrà diritto al rimborso dell'imposta di successione versata (unitamente agli interessi e alle eventuali sanzioni), quale responsabile d'imposta in via provvisoria. La notificazione degli atti di accertamento al chiamato all'eredità che abbia rinunciato è illegittima.

La solidarietà degli eredi

Come già accennato in precedenza, in materia di solidarietà "tributaria" tra gli eredi del *de cuius* è intervenuta la CTR di Roma con la sentenza n. 2957/XXXV/2014, con la quale è stata rigettata la tesi dell'Agenzia delle entrate, secondo cui per tutti i tributi deve ritenersi sussistente la solidarietà

⁴ CTR di Firenze n. 54/XXXI/2011.

tra gli eredi, richiamando a tal proposito quanto stabilito dall'articolo 752, cod. civ., secondo cui "i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto".

In altri termini, quindi, secondo quanto stabilito dalla citata sentenza, tra i coeredi non sussiste alcun vincolo di solidarietà passiva e, come rammentato dalla Commissione "il creditore del *de cuius* potrà agire nei confronti dei coeredi in proporzione della quota di ciascuno, gravando su di lui il rischio dell'insolvenza dei singoli debitori".

Sulla questione si ricorda che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 67/1985 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'articolo 16, D.P.R. 645/1958, ove, al pari dell'odierno articolo 65, D.P.R. 600/1973, era contemplata la solidarietà tra eredi per le imposte dirette. I giudici della Consulta avevano affermato che la mancata previsione di una norma dal tenore analogo per le imposte indirette non viola il principio di uguaglianza, stante la diversa natura dei 2 tributi.

A ogni modo, al di là della dogmatica, molto incisivi sono gli effetti della natura parziaria e non solidale della responsabilità fiscale degli eredi. Per prima cosa, l'Agenzia delle entrate, se si tratta di Iva e di registro, non può notificare l'atto per l'intero a tutti gli eredi, ma deve notificare un atto a ciascun erede in ragione della sua quota e, per fare ciò, può essere imprescindibile visionare il testamento, almeno nelle successioni testamentarie.

Insomma, i rapporti tra gli eredi divengono autonomi, quindi, se l'Agenzia delle entrate accerta nei confronti del *de cuius* una maggiore Irpef e una maggiore Iva, essa potrà notificare l'accertamento Irpef a tutti, e l'eventuale adesione di uno degli eredi comporterà l'estinzione dell'obbligazione per gli altri, ma dovrà notificare tanti accertamenti quanti sono gli eredi per l'Iva richiedendo il tributo in ragione delle quote ereditarie.

A conferma di ciò, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22426/2014 ha accolto il ricorso proposto da un contribuente in una controversia riguardante una cartella di pagamento per il recupero di una maggiore imposta di registro.

I giudici di legittimità hanno osservato che, in mancanza di norme speciali che vi derogano, per l'imposta di registro vale la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari *pro quota* di cui agli articoli 752 e 1295, cod. civ.. Quindi, al caso in esame, i giudici ritengono applicabile l'ordinaria regola di ripartizione *pro quota* dei debiti ereditari, non essendo applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all'articolo 65, D.P.R. 600/1973, che risulta soltanto predisposta per i debiti contratti dal *de cuius* relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi. A parere della Suprema Corte non risulta nemmeno applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta nell'articolo 36, D.Lgs. 346/1990, predisposta per il pagamento dell'imposta di successione, così come non è infine applicabile la speciale regola della solidarietà di cui all'articolo 57, D.P.R. 131/1986, che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell'imposta di registro. Pertanto se un contribuente muore, gli eredi rispondono *pro quota* per il debito fiscale concernente l'imposta di registro e, salvo che la legge non disponga diversamente, sono responsabili in tale misura anche, tra le altre, per l'Iva, l'Imu e la Tasi.

In merito all'Iva, tale soluzione è pure intuibile, non a caso nell'articolo 35-*bis*, D.P.R. 633/1972 (norma concernente gli eredi del contribuente) non vi è alcun riferimento alla solidarietà, a differenza di quanto prevede l'articolo 65, D.P.R. 600/1973 (si veda anche al CTP di Salerno del 25.6.2018 n. 2504/III/2018).

Riferimenti normativi

articolo 65, D.P.R. 600/1973

articolo 8, D.Lgs. 472/1997

Gli strumenti stragiudiziali: piani attestati e accordi di ristrutturazione nella riforma del Codice della crisi

Il Codice della crisi d'impresa riforma gli istituti del piano attestato di risanamento e dell'accordo di ristrutturazione, recependo nella normativa le best practices professionali emanate nel corso degli ultimi anni. Tra le novità più rilevanti, con riguardo al piano attestato, viene indicato il contenuto minimo dello stesso e ampliato l'ambito della attestazione richiesta al professionista indipendente, nonché la necessità di attribuire data certa al piano e agli atti posti in essere in esecuzione dello stesso. Più profonda è invece la riforma dell'accordo di ristrutturazione, di fatto poco utilizzato in vigore della precedente normativa, al quale si cerca di dare nuovo impulso, agevolando l'accesso e introducendo la possibilità di estensione forzosa degli effetti degli accordi ai creditori non finanziari non aderenti. Nuova anche la norma sull'estensione degli effetti degli accordi sui coobbligati e sui soci illimitatamente responsabili.

Premessa

Gli strumenti stragiudiziali rappresentati dai piani attestati di risanamento e dagli accordi di ristrutturazione del debito vengono investiti dalla riforma del Codice della crisi d'impresa (CCI) con lo scopo evidente di recepire, con sagacia e con attenzione funzionale alla migliore funzionalità degli istituti, quanto le migliori prassi professionali e la giurisprudenza hanno contribuito a elaborare nella vigenza degli attuali strumenti. Occorre sottolineare da subito che l'intervento sui piani attestati, ha natura più sistematica, procedurale e definitoria che non effettivamente modificativa degli effetti giuridici degli stessi.

Altrettanto non può sostenersi per le modifiche intervenute sugli accordi di ristrutturazione che riguardano invece l'introduzione di:

- agevolazioni al momento dell'accesso,
- l'estensione dell'efficacia ai creditori minoritari non aderenti, collocati nella medesima classe omogenea, ancorché non siano di natura finanziaria e a condizione che l'accordo venga raggiunto almeno con creditori che rappresentino il 75% del credito allocato nella classe e sempre che l'accordo preveda la continuità aziendale;
- l'estensione degli effetti anche a eventuali soci illimitatamente responsabili.

I piani attestati di risanamento

L'articolo di riferimento per i piani attestati è il 56, D.Lgs. 14/2019, "Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento" che recita:

"1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.

2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;*
- b) le principali cause della crisi;*
- c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;*
- d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;*
- d) gli apporti di finanza nuova;*
- e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli stru-*

menti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.

5. Il piano può essere pubblicato nel Registro Imprese su richiesta del debitore.

6. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa".

Come si evidenzia, immediatamente l'istituto acquista una valenza autonoma e non è più rappresentato, come nel precedente articolo 67, L.F., solo quale strumento al fine della esclusione dell'azione revocatoria degli atti, pagamenti e garanzie concesse del debitore in esecuzione del piano stesso.

In questa ottica vengono chiariti i presupposti oggettivi, che sono rappresentati dall'esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza.

Giova rilevare che il nuovo Codice stabilisce la definizione di crisi e di insolvenza all'articolo 2, comma 1, che riporta:

"lettera a): "crisi": lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;

lettera b): "insolvenza": lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni."

Rimangono invariati i requisiti soggettivi, cioè l'essere un imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale, e cioè gli imprenditori non minori, che non abbiano congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. 14/2019, cioè:

"1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro; i predetti valori possono essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348".

Immutata resta anche la finalità: consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria della stessa. Rimane escluso ontologicamente il ricorso a questo strumento per risolvere la crisi/insolvenza dell'impresa attraverso la "semplice" liquidazione.

Ciò che rappresenta un elemento di novità, come detto, è il comma 2, articolo 56, D.Lgs. 14/2019 che indica il contenuto "minimo" del piano che deve avere data certa.

In particolare il comma 2 recita:

"Il piano deve avere data certa e deve indicare:

a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

b) le principali cause della crisi;

c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;

d) gli apporti di finanza nuova;

e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto".

Si tratta di novità più teorica che pratica, in quanto il contenuto "minimo" del piano era già stato individuato dalla *best practice* professionale e in particolare dal documento "Principi per la redazione dei piani di risanamento" redatto nell'ottobre 2017 dal Cndcec.

Ciò che appare innovativo e, non completamente coerente con lo strumento e con l'esigenza comun-

que di tutela delle informazioni aziendali pur nel quadro delle necessarie amplissime *disclosure* che il debitore deve fornire ai creditori, è la circostanza che al piano debbano essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, D.Lgs. 14/2019 come disposto dal comma 3, articolo 56, D.Lgs. 14/2019 CCI. Si tratta in particolare di quanto segue:

"1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il Tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i 3 esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore".

È pur vero che la pubblicazione del piano attestato non è obbligatoria e pertanto lo stesso potrebbe essere utilizzato solo nell'ambito delle trattative con i creditori, tuttavia la fruibilità dei benefici tributari connessi al trattamento delle sopravvenienze attive da stralcio dei debiti richiede la pubblicazione del piano nel Registro Imprese ai sensi dell'articolo 88, comma 4, Tuir.

La facoltà di pubblicazione oggi è anche sancita espressamente dal comma 5, articolo 56, D.Lgs. 14/2019.

Elemento di novità è rappresentato dalla necessità che il piano abbia data certa, così come è necessario abbiano data certa, gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano, così come previsto dall'articolo 56, comma 6, D.Lgs. 14/2019.

È evidente la volontà di evitare l'estensione della esenzione da revocatoria di atti non effettivamente previsti dal piano attestato, ma formatisi effettivamente in data successiva.

Permane la presenza necessaria dell'attestatore, oggi denominato "professionista indipendente", la cui definizione è contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera o), D.Lgs. 14/2019:

"professionista indipendente": il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

1. essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;

2. essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399, cod. civ.;

3. non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista e i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, nè essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, nè aver posseduto partecipazioni in essa".

I requisiti per essere iscritti all'albo dei gestori della crisi e insolvenza dell'impresa sono definiti nell'articolo 358, comma 1, D.Lgs. 14/2019:

"1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale".

Le condizioni per essere iscritti all'albo, avendone i requisiti, sono previste dall'articolo 356, comma 2, D.Lgs. 14/2019:

"2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), D.M. 202/2014 e successive modificazioni. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno 4 procedure negli ultimi 4 anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato".

Definite in tale modo, più articolato e professionalizzante, le caratteristiche proprie del professionista indipendente, occorre rilevare come sia modificato in senso estensivo il sindacato di valutazione affidatogli.

Non si parla più solo, e già poco non è, di attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano in termini economici, ma anche di fattibilità in termini giuridici.

Non è questa la sede per una disamina del tormentato *iter* giurisprudenziale che ha portato a definire la portata di tale distinzione e l'estensione dell'eventuale sindacato del Tribunale in materia di fattibilità economica. Ci si limita qui a osservare che il sindacato di fattibilità giuridica appare estraneo alle competenze professionali proprie richieste all'attestatore/professionista indipendente, obbligando quindi quest'ultimo, non tanto a estendere il proprio *range* di nozioni, ma ad avvalersi, di pareri di ulteriori esperti legali per pervenire al ragionevole convincimento che il piano non sia incompatibile con norme inderogabili.

Appare invece, allo stato, irrisolto il tema della portata dell'attestazione in termini di fattibilità economica ai fini del piano attestato di risanamento.

Infatti, in materia concordataria è relativamente consolidato il principio che per fattibilità economica si intende *"inesistenza di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabili caso per caso con riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi"*¹.

Circostanza diversa incontriamo con riferimento ai piani attestati, ove invece l'esonazione dalla attuazione dell'azione revocatoria di atti compiuti in esecuzione dei medesimi per reggere successivo vaglio del Tribunale in ipotesi di fallimento del debitore, presuppone da parte del Tribunale stesso *"il compiere con giudizio ex ante, una verifica mirata alla manifesta attitudine all'attuazione del piano di risanamento del quale l'atto oggetto di revocatoria da parte della curatela costituisce uno strumento attuativo"*².

Dunque, l'attestazione corretta è quella che giudica *ex ante* un piano fattibile in quanto non manifestamente inidoneo a raggiungere la propria finalità, o al contrario è quella che giudica *ex ante* un piano fattibile solo se manifestamente idoneo a raggiungere le finalità prefisse?

L'opinione di chi scrive non può che indirizzarsi verso la prima ipotesi, ovvero di attestazione di "non inidoneità".

Non dimentichiamoci infatti che nella logica di una valutazione *ex ante* di piani che hanno lo scopo di tranquillizzare i soggetti terzi affinché mantengano relazioni economiche con l'impresa debitrice in crisi, e di consentire nel contempo il riequilibrio finanziario e lo sdebitamento di quest'ultima, confinare lo strumento ai casi di manifesta attitudine, vuol dire azzerarne la portata pratica.

La manifesta attitudine appare presupporre la necessaria realizzazione del piano, quando lo strumento esentativo da revocatoria presuppone invece proprio che il piano stesso non sia andato a

¹ Corte di Cassazione, sezione I, n. 9061/2017 – in Sentenze Web Corte Suprema di Cassazione

² Corte di Cassazione, sezione VI, n. 13719/2016 – in Sentenze Web Corte Suprema di Cassazione

buon fine e quindi il debitore sia successivamente fallito.

Si verrebbe a creare una curiosa tautologia: il debitore è fallito in quanto il piano non era manifestamente idoneo a risolvere la crisi in una in cui versava e conseguentemente l'esonazione della revocatoria non opererebbe mai.

Verrebbe quasi da dire che, in termini generali, il manifesto successo non è neppure un requisito richiesto per l'intrapresa legittima di una qualunque iniziativa imprenditoriale.

Occorre ad avviso di chi scrive, mantenere alto il livello di attenzione sapendo distinguere da una parte l'assunzione di un ragionevole rischio imprenditoriale da parte dell'imprenditore in crisi e dei soggetti economici che con esso sono chiamati a concludere relazioni commerciali - supportati da un serio strumento di previsione sull'andamento gestionale ed economico finanziario atteso (il piano) - e dall'altra l'aspettativa che il piano stesso assicuri certezza in ordine alle evoluzioni prospettiche in esso previste.

Ultimo aspetto, non secondario, è che nella norma novellata non è inserito alcun riferimento a un limite di durata del piano di risanamento. Nuovamente occorrerà riferirsi alle *best practices* professionali per le quali il piano ha tendenzialmente una durata massima di 5 anni anche se i termini di pagamento dei debiti possono essere determinati in un orizzonte temporale più lungo.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

La normativa di tale istituto è prevista dagli articoli da 57 a 64, D.Lgs. 14/2019 alla sezione "Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione".

La trattazione in questa sede sarà limitata agli accordi di ristrutturazione in senso letterale, pertanto quelli regolati dagli articoli da 57 a 61, con gli effetti sulla disciplina societaria prevista dall'articolo 64, D.Lgs. 14/2019.

Conseguentemente non si tratterà né della "Convenzione di moratoria" prevista da articolo 62, D.Lgs. 14/2019, né della "Transazione fiscale e accordi sui crediti contributivi" prevista dall'articolo 63, D.Lgs. 14/2019.

Molto dell'attuale assetto normativo rimane intonso:

- a) l'accordo di ristrutturazione è una procedura che riguarda l'imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale;
- b) il presupposto oggettivo è l'esistenza di uno stato di crisi e di insolvenza, come già trattati al paragrafo precedente;
- c) l'accordo deve avere forma scritta e data certa;
- d) la finalità è il pagamento dei creditori aderenti, secondo le modalità negoziate con ciascuno e di quelli non aderenti in misura integrale:
 - d1) entro 120 giorni dall'omologa o omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data;
 - d2) entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
- e) le adesioni devono rappresentare almeno il 60% del credito complessivo (salvo la previsione di cui all'articolo 60, D.Lgs. 14/2019);
- f) i requisiti per l'estensione estesa e forzata a favore dell'efficacia degli accordi restano:
 - f1) l'omogeneità delle categorie di creditori;
 - f2) la correttezza nella conduzione delle trattative;
 - f3) la completezza e l'aggiornamento dell'informativa ai creditori;
 - f4) la convenienza della proposta del trattamento rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;
 - f5) la non coercibilità dell'estensione per l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti;
 - f6) la necessità di attestazione da parte di un professionista indipendente, anche se nella nuova estensione alla fattibilità giuridica già commentata al paragrafo precedente;
 - f7) la sospensione nell'applicazione degli articoli 2446, comma 2 e comma 3, 2447, 2482-bis, commi 4-5-6 e 2482-ter, cod. civ., ovverosia delle norme generalmente riguardanti la riduzione e la perdita del capitale sociale.

A fronte dei caratteri di continuità esistono invece diversi, importanti, elementi di novità nel nuovo Codice.

In primo luogo cambia la percentuale di adesione, riducendosi dal 60% al 30%, per effetto dell'articolo 60, D.Lgs. 14/2019, qualora non sia prevista moratoria dei creditori estranei agli accordi, né siano state richieste e siano rinunciate le richieste di misure protettive temporanee.

La logica di tale strumento di incentivazione appare evidente nelle finalità di premiare, in termini di facilità di concludere gli accordi, quegli imprenditori che con maggiore tempestività abbiano intrapreso l'utilizzo dello strumento.

Solo questi imprenditori infatti, a motivo della più ridotta gravità della propria insolvenza, potranno utilizzare lo strumento garantendo il pagamento dei creditori non aderenti (numericamente e quantitativamente più rilevanti di quelli degli accordi di ristrutturazione non agevolati) senza necessitare né di strumenti protettivi (in ragione della minore aggressività dei creditori, presumibilmente da minor tempo insoddisfatti dei loro crediti), né di moratoria nel pagamento.

Un secondo profilo di novità rilevante, anche questo nella logica di dare nuovo impulso allo strumento di fatto non così fortemente utilizzato nella pratica, è l'estensione forzata degli accordi anche ai creditori non finanziari, superando il contenuto dell'attuale articolo 182-septies, L.F.

Il presupposto è che i creditori siano suddivisi in categorie e che all'interno di ciascuna aderisca almeno il 75% dei partecipanti, al realizzarsi del quale gli effetti si estendono al residuo 25% se sussistono le condizioni sopra descritte al punto f).

La differenza nella estensione dell'accordo ai creditori non finanziari rispetto a quelli finanziari discende dalla circostanza che, perché valga nei confronti dei primi, l'accordo non deve avere contenuto liquidatorio e invece presupponga la continuità aziendale (sia essa diretta o indiretta), mentre l'estensione ai creditori finanziari presuppone che l'indebitamento nei confronti degli stessi sia almeno pari al 50% dell'indebitamento complessivo.

Terzo profilo di novità è la previsione esplicita di rinnovo dell'attestazione ai sensi dell'articolo 58, D.Lgs. 14/2019, nell'ipotesi di modifiche sostanziali negli accordi.

Anche in questo caso, pare di poter dire che la norma si è adeguata a quella che è stata la migliore prassi fino a oggi sviluppata, che ha fatto ricorso al rinnovo dell'attestazione sia nelle ipotesi di riformulazione sostanziale del piano sottostante gli accordi, sia di riformulazione parziale ma volta a contenere atti non esplicitamente originariamente previsti.

L'articolo 58, D.Lgs. 14/2019 prevede esplicitamente il rinnovo dell'attestazione sia che i fatti nuovi o modificativi avvengano prima sia che avvengano dopo l'omologazione dell'accordo, pur nulla dicendo se l'effetto dei fatti modificativi sia quello di rendere necessaria anche una nuova omologazione³.

Ultimo e relevantissimo aspetto innovativo è quanto sancito dall'articolo 59, D.Lgs. 14/2019 sulla estensione degli effetti degli accordi sui coobbligati e sui soci illimitatamente responsabili.

In primo luogo si stabilisce che si applica l'articolo 1239, cod. civ. e che quindi la remissione accordata al debitore principale libera anche i fidejussori. Nel caso invece dei creditori non aderenti a cui venga estesa l'efficacia degli accordi ai sensi dell'articolo 61, D.Lgs. 14/2019, questi conservano i propri diritti contro i coobbligati, fidejussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Da ultimo, salvo patto contrario, gli accordi estendono la loro efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Gli effetti di tale scelta del Legislatore appaiono, *prima facie*, duplici.

Da un lato essa comporta, per quanto riguarda l'attività del professionista indipendente, una valutazione più complessiva della convenienza del *cram down*, dall'altro, per quanto riguarda le trattative tra debitore e creditori a vario titolo garantiti da terzi, implica una diversa e più articolata valutazione della convenienza delle proposte di accordo.

Riferimenti normativi

articolo 56, D.Lgs. 14/2019

³ Sul punto, L. Jeantet e P. Vallino, "La riforma del fallimento", pag. 174-176, Italia Oggi 2019.

Scadenze del mese di giugno

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 30 giugno 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

lunedì 17 giugno

Versamento acconto Imu e Tasi

Scade oggi il termine per il versamento dell'acconto dell'Imu e della Tasi per l'anno 2019.

Versamento saldo Iva 2019

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale 2019 e che hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la quarta rata.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio 2019.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto

martedì 25 giugno

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare gli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.



Firma digitale

AGYO FIRMA

Agyo Firma è la soluzione TeamSystem destinata a rivoluzionare il modo di lavorare degli Studi e risolvere tutte le problematiche legate alla firma.

Il servizio è basato su Agyo, l'innovativa piattaforma TeamSystem per la digitalizzazione dei documenti di Aziende, Professionisti e Pubblica Amministrazione, Integrato con il gestionale LYNFA Studio e con il servizio di Conservazione Digitale, per conservare in cloud i documenti.

• PIÙ SICUREZZA

Puoi firmare i documenti con lo smartphone in modo comodo, rapido e totalmente sicuro.

• MAGGIORE EFFICIENZA

Abbatti i tempi e i costi legati alla gestione dei documenti: stampa, firma e conservazione.

• CLIENTI PIÙ SODDISFATTI

I tuoi clienti non dovranno più recarsi fisicamente presso lo Studio, risparmiando tempo.

Il pacchetto Agyo Firma comprende un set di servizi di firma elettronica:

- **Modulo di integrazione LYNFA Studio - Agyo**, che consente di gestire in automatico tutti i documenti e le relative informazioni chiave per avviare il processo di firma.
- **Firma Remota Qualificata**
- **Firma Remota Avanzata**
- **Abilitazione alla Firma Automatica Qualificata:** per sottoscrivere i file automaticamente e in modo massivo.

Agyo Firma può essere arricchito con servizi aggiuntivi che ampliano il numero di firme apponibili e dei firmatari, nonché le modalità di firma (ad esempio, la firma grafometrica).

Inoltre, con il servizio CCT - Conservazione Cloud TeamSystem è possibile conservare digitalmente i documenti firmati, a norma di legge e in tutta sicurezza.